

www.unijuris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Sezione Fallimentare Ufficio di Mantova CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.Luciano Alfani

dott.Laura De Simone

dott. Andrea Gibelli



Presidente

Giudice Relatore

Giudice

nel procedimento n.57/2013 promosso con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 18.11.2013 dalla società Save S.r.l. con sede in Ostiglia (MN), via Abetone Brennero Nord n.13, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Giuliano del Foro di Modena, per procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso, ha pronunciato il seguente

DECRETO

www.unijuris.it

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. il 18.11.2013 la società Save S.r.l. con sede in Ostiglia (MN), via Abetone Brennero Nord n.13, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

osservato che il Tribunale ha concesso il termine richiesto e all'esito la documentazione integrativa è stata presentata e sono stati altresì forniti al Tribunale i chiarimenti richiesti con decreto ex art.161 I co. l.f. del 21.3.2014;

pagina 1 di 4



rilevato che il concordato proposto può qualificarsi con continuità aziendale ai sensi dell'art.186 bis l.f., continuità nella specie da operarsi attraverso una scissione parziale della società in concordato, e assegnazione alla società preesistente Save di Borghi S.r.l. dei beni in proprietà della proponente, con soddisfazione dei creditori mediante il reddito generato dalla nuova impresa, nonchè mediante la vendita dei beni non necessari per la prosecuzione dell'attività d'impresa e l'incasso dei crediti; www.unijuris.it valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 L.F., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di insolvenza, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria depositata e dai

dati di bilancio in atti; ritenuta la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art.161 l.f., completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei

www.unijuris.it

tempi di adempimento della proposta;

rilevato che la relazione ex art.161 e art.186 bis I co.lett.b) l.f. redatta dal dott.Stefano Stringa, professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, nonché che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, appare coerente e sufficientemente motivata;

valutato che nella proposta è prospettata la previsione di soddisfazione dei creditori prededotti e assistiti da cause legittime di prelazione per i quali sussiste capienza nella misura del 100% entro un anno dall'omologazione e la suddivisione dei rimanenti creditori in classi, e quindi il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, a mente dell'art.163 I co. L.F., con riguardo alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi;

tenuto conto in particolare che è prevista la suddivisione dei creditori concorsuali in 5 classi con previsione di trattamenti differenziati:

Classe 1 - Privilegiati declassati con soddisfazione nella percentuale prevista del 20% entro

due anni dall'omologa;

Classe 2 – Banche senza garanzie con soddisfazione nella percentilatione del 20%

www.unijuris.it

pagina 2 di 4



Classe 3 – Fornitori ed altri creditori chirografari con soddisfazione nella percentuale prevista del 15% entro il 2018;

Classe 4 – Istituti finanziatori con garanzie con soddisfazione nella percentuale prevista del 5% entro il 2018;

Classe 5 società beneficiaria della scissione con soddisfazione nella percentuale prevista dello 0%;

WWW.unijuris.it

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 lett.c) l.f.;

osservato che la proposta prevede, ai sensi del II comma dell'art.160 l.f., che nella classe 1) siano inseriti i crediti per i quali i beni aziendali non sarebbero capienti, e per questi crediti la previsione di soddisfo è in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione;

rilevato che la classe 5) prospettata non deve essere a nessun fine considerata, essendovi inserito unicamente un credito rinunciato ai fini del concordato, con atto del 7.4.2014, e peraltro detta classe sarebbe inammissibile atteso che nessuna previsione di pagamento è prevista per la società inserita nella suddetta classe;

valutato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

visti gli artt.160, 161 e 163 l.f.;

www.unijuris.it

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo della società Save S.r.l. con sede in Ostiglia (MN), via Abetone Brennero Nord n.13, in persona del Amministratore Unico Borghi Fabrizio;

nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Laura De Simone; nomina Commissario Giudiziale il dott. Franco Chizzoni;

pagina 3 di 4



determina in € 30.000,00 pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo - in persona del Commissario Giudiziale, mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;

www.unijuris.it indica quale banca depositaria la Banca Popolare di Mantova, sede di Mantova;

fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza dell'8 maggio 2014 ore 9.30 presso lo studio del Giudice Delegato, assegnando termine sino al 22 aprile 2014 per la comunicazione ai creditori a cura del commissario giudiziale, ai sensi del novellato art.171 l.f., specificando chiaramente ai creditori che se non esprimeranno esplicitamente il proprio dissenso in sede di adunanza o nei venti giorni successivi essi saranno considerati consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

Manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art.166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali.

Manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt.88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Mantova, li 10 aprile 2014 Il Funzionario Giudiziario

www.unijuris.it

Il Presidente dott.Luciano ALfani

